

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
DENOMINATO "First4Progress CV 2021–2026"**

1. DEFINIZIONI

Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli, i seguenti termini hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

“Ammissione a Quotazione”: indica l’ammissione a quotazione di uno strumento finanziario su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.

"Azioni" indica le azioni ordinarie dell’Emittente.

"Azioni di Compendio" indica le massime numero 1.330.000 (unmilionetrecentotrentamila) Azioni al servizio della conversione delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 8 o del Paragrafo 9.4.

“Data Operazione Rilevante” indica la data in cui sarà perfezionata un’Operazione Rilevante.

“Data di Godimento” indica il 4 agosto 2021.

“Data di Scadenza” indica il quinto anniversario della Data di Godimento.

“Emittente” indica la società First 4 Progress S.p.A. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, codice fiscale 11763300966.

"Giorno Lavorativo" indica ogni giorno diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte sulla piazza di Milano.

"Obbligazionisti" indica i sottoscrittori del prestito oggetto del Regolamento.

“Operazione Rilevante” indica il perfezionamento di una operazione posta in essere da parte dell’Emittente attraverso la quale quest’ultimo acquisisca partecipazioni nel capitale sociale di una società o strumenti finanziari emessi da una società con qualunque modalità, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso (i) la fusione tra una società e l’Emittente (la **“Fusione Rilevante”**) e (ii) il conferimento delle partecipazioni e/o degli strumenti finanziari nell’Emittente (il **“Conferimento Rilevante”**).

“Rapporto di Conversione” indica sia il Rapporto di Conversione Base che il Rapporto di Conversione Modificato, a seconda di quale di essi sia applicabile.

"Regolamento" indica il presente regolamento.

“Termine Iniziale Rimborso Anticipato” indica la precedente tra le seguenti date: (i) il secondo anniversario della Data di Godimento e (ii) la data di perfezionamento dell’Operazione Rilevante.

“**Termine Step Up Cedola**” indica la precedente tra le seguenti date: (i) il secondo anniversario della Data di Godimento e (ii) la data di perfezionamento di un’Operazione Rilevante.

2. IMPORTO, TITOLI E PREZZO DI EMISSIONE

2.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*First4Progress CV 2021–2026*" (il "**Prestito**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (*ventimilioni/00*), è costituito da massime n. 2.000 (*duemila*) obbligazioni (le "**Obbligazioni**"), del valore nominale di Euro 10.000,00 (*diecimila/00*) cadauna (il "**Valore Nominale**"), convertibili in Azioni.

Le Azioni di Compendio emesse in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito di cui alla delibera dell’Assemblea dei Soci del 15 luglio 2021 sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino al termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni.

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla Data di Godimento.

2.2 Le Obbligazioni sono nominative e sono immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e della relativa regolamentazione di attuazione. Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni rilasciato da Banca d’Italia è IT0005453029.

2.3 Il prezzo di emissione è pari al Valore Nominale con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte entro la Data di Godimento. In caso di Obbligazioni sottoscritte successivamente alla Data di Godimento il prezzo di emissione sarà pari al Valore Nominale maggiorato dell’eventuale rateo interessi maturato, e non corrisposto, fino alla data di sottoscrizione, arrotondato al centesimo di Euro (0,005) Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Il rateo di interesse sarà calcolato secondo quanto indicato nel successivo Paragrafo 5.5.

3. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA

3.1 Le Obbligazioni che non siano oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 8 o del Paragrafo 9.4 ovvero che non siano state oggetto di rimborso anticipato dell’Emittente ai sensi dell’articolo 6 oppure di Rimborso in Natura ai sensi dell’articolo 9 saranno rimborsate in unica soluzione alla Data di Scadenza alla pari unitamente al rateo di interessi maturato ai sensi dell’articolo 5.

4. NATURA GIURIDICA DELLE OBBLIGAZIONI

4.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate, e saranno

considerate di pari grado tra di loro e con tutte le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente.

5. INTERESSI

5.1 Ciascuna Obbligazione frutterà un interesse lordo annuo pari a:

- (i) il 1,20% del Valore Nominale nel corso del periodo intercorrente tra la Data di Godimento e il Termine Step Up Cedola;
- (ii) il 2,00% del Valore Nominale nel corso del periodo intercorrente tra il Termine Step Up Cedola e la Data di Scadenza.

Fermo restando quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.2, gli interessi saranno corrisposti con pagamento annuale posticipato da effettuarsi a ciascun anniversario della Data di Godimento.

5.2 Nei seguenti casi le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi prima della Data di Scadenza e il relativo pagamento sarà effettuato come di seguito indicato:

- (i) in caso di conversione delle Obbligazioni, gli interessi maturati e non ancora pagati saranno corrisposti mediante conversione in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione, o, alternativamente erogati in contanti, in base ai termini stabiliti nell'ambito dell'Operazione Rilevante;
- (ii) in caso di Rimborso in Natura, gli interessi maturati e non ancora pagati saranno corrisposti mediante consegna di strumenti finanziari, o, alternativamente, erogati in contanti, in base ai termini stabiliti nell'ambito dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 6, gli interessi maturati e non ancora pagati saranno corrisposti alla Data di Rimborso Anticipato.

5.3 Resta inteso che nei casi di cui al presente Paragrafo l'ammontare degli interessi sarà calcolato *pro quota* sulla base degli effettivi giorni decorsi rispetto al periodo di interessi annuale sulla base di quanto indicato nel Paragrafo 5.5 e nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto della conversione o del rimborso in natura spetti un numero non intero di azioni, verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

5.4 Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

5.5 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo

periodo di interessi su numero di giorni secondo la convenzione Actual/365 su base periodale, come intesa nella prassi di mercato

6. RIMBORSO ANTICIPATO

6.1 L'Emittente avrà facoltà (ma non l'obbligo) di procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, delle Obbligazioni nel periodo compreso tra il Termine Iniziale Rimborso Anticipato e la Data di Scadenza (il "**Rimborso Anticipato**"). L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato agli Obbligazionisti con comunicazione irrevocabile e il pagamento di tutto il Valore Nominale nonché degli interessi maturati fino alla data di rimborso sarà eseguito entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

7. OPERAZIONE RILEVANTE

7.1 L'Emittente comunicherà al Rappresentante Comune la propria intenzione di perfezionare un'Operazione Rilevante con un preavviso di 20 Giorni Lavorativi rispetto alle seguenti date:

- (i) in caso di Fusione Rilevante, l'assemblea dell'Emittente chiamata ad approvare la fusione in caso di Fusione Rilevante;
- (ii) in caso di Conferimento Rilevante, l'assemblea dell'Emittente chiamata ad approvare l'aumento di capitale al servizio del relativo conferimento;
- (iii) in tutte le ulteriori ipotesi di Operazione Rilevante, la data del consiglio di amministrazione dell'Emittente chiamato ad approvare l'Operazione Rilevante.

Nel caso in cui, nell'ambito della Operazione Rilevante, l'Emittente intenda:

- (i) avvalersi della possibilità di rimborsare anticipatamente una parte delle Obbligazioni, la comunicazione dovrà anche indicare la componente di Obbligazioni che saranno rimborsate per cassa nell'ambito della Operazione Rilevante;
- (ii) avvalersi della possibilità di effettuare il Rimborso in Natura, la comunicazione dovrà anche illustrare le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto del Rimborso in Natura, la valorizzazione unitaria di tali strumenti finanziari al fine del Rimborso in Natura, la eventuale componente di Obbligazioni che saranno rimborsate per cassa e le altre caratteristiche e termini della relativa Operazione Rilevante.

7.2 Una volta ricevuta tale comunicazione, il Rappresentante degli Obbligazionisti, o in caso di sua inerzia il consiglio di amministrazione dell'Emittente, convocherà un'assemblea degli Obbligazionisti avente all'ordine del giorno l'approvazione dell'Operazione Rilevante da parte degli Obbligazionisti.

7.3 Come previsto dall'articolo 13 dello statuto dell'Emittente, quest'ultimo potrà dar corso all'Operazione Rilevante solo ove consti il voto favorevole della assemblea degli Obbligazionisti.

7.4 Le Obbligazioni per le quali gli Obbligazionisti hanno votato a favore della Operazione Rilevante saranno (i) convertite automaticamente in Azioni di Compendio ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 8.1 al netto della eventuale componente di rimborso per cassa approvata dalla assemblea degli Obbligazionisti ovvero (ii) rimborsate ai sensi del Paragrafo 9.1. Resta quindi inteso che in caso di voto divergente saranno convertite solo le Obbligazioni con riferimento alle quali il relativo Obbligazionista abbia espresso voto favorevole.

8. CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

8.1 Ove l'assemblea degli Obbligazionisti abbia approvato un'Operazione Rilevante diversa da una Operazione Rilevante da realizzarsi attraverso il Rimborso in Natura anche solo parziale, si applicherà quanto segue:

- (i) le Obbligazioni per le quali gli Obbligazionisti hanno votato a favore della Operazione Rilevante ed hanno richiesto la conversione, si convertiranno automaticamente in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 665 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione Base**") alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante al netto della eventuale componente di rimborso per cassa approvata dalla assemblea degli Obbligazionisti;
- (ii) gli Obbligazionisti potranno esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio con riferimento a tutte o parte delle Obbligazioni per le quali non hanno votato a favore della Operazione Rilevante alle condizioni di cui al presente articolo mediante richiesta da effettuare attraverso l'intermediario accreditato presso Monte Titoli S.p.A. (la "**Domanda di Conversione**").

Resta quindi inteso che in caso di voto divergente saranno convertite automaticamente solo le Obbligazioni con riferimento alle quali il relativo Obbligazionista abbia espresso voto favorevole mentre per il restante numero di Obbligazioni si potrà procedere a richiedere la conversione ai sensi del precedente punto (ii).

8.2 Le Obbligazioni convertibili ai sensi del precedente paragrafo 8.1(ii):

- (i) potranno essere convertite esclusivamente nel periodo compreso tra ciascun anniversario annuale della Data dell'Operazione Rilevante e i successivi 30 Giorni Lavorativi (ciascuno il "**Periodo di Conversione**"). Ove un Periodo di Esercizio cada,

in tutto o in parte, durante un Periodo di Esclusione tale Periodo di Esercizio sarà prorogato di un corrispondente numero di giorni; e

(ii) la conversione sarà effettuata sulla base di un rapporto di conversione variabile in considerazione del Periodo di Conversione applicabile come indicato di seguito (ciascuno di essi il “**Rapporto di Conversione Modificato**”):

- ove la Domanda di Conversione fosse inviata nel corso del Periodo di Conversione che decorre dal primo anniversario della Data dell’Operazione Rilevante, le Obbligazioni saranno convertite in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 605 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione;
- ove la Domanda di Conversione fosse inviata nel corso del Periodo di Esercizio che decorre dal secondo anniversario della Data dell’Operazione Rilevante, le Obbligazioni saranno convertite in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 555 Azione di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione;
- ove la Domanda di Conversione fosse inviata nel corso di un qualsiasi Periodo di Esercizio che decorre al, o successivamente al, terzo anniversario della Data dell’Operazione Rilevante, le Obbligazioni saranno convertite in Azioni di Compendio nel rapporto di n. 510 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione.

8.3 Ove l’Operazione Rilevante sottoposta alla approvazione della assemblea degli Obbligazionisti contempra la conversione in titoli oggetto di Ammissione a Quotazione, la conversione sarà subordinata anche a tale Ammissione a Quotazione.

8.4 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare e saranno messe a disposizione degli aventi diritto in forma dematerializzata appena possibile ed in ogni caso (i) entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Domanda di Conversione ove l’Operazione Rilevante sottoposta alla approvazione della assemblea degli Obbligazionisti non contempra la conversione in titoli oggetto di Ammissione a Quotazione e (ii) ove l’Operazione Rilevante sottoposta alla approvazione della assemblea degli Obbligazionisti contempra la conversione in titoli oggetto di Ammissione a Quotazione dal giorno di Ammissione a Quotazione.

8.5 Le Azioni di Compendio non potranno essere attribuite a una "U.S. Person" come definita ai tempi della "Regulations S." e pertanto la conversione non opererà nei loro confronti.

8.6 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

9. RIMBORSO IN NATURA

9.1 Ove l'assemblea degli Obbligazionisti abbia votato a favore di una Operazione Rilevante che contempli anche il rimborso attraverso uno o più strumenti finanziari quotati o per i quali sia prevista l'Ammissione a Quotazione, l'Emittente procederà al rimborso di tutte le Obbligazioni per le quali gli Obbligazionisti abbiano espresso voto favorevole all'Operazione Rilevante e dichiarato di volersi avvalere di tale rimborso ai termini del presente articolo, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.2 ii), tramite dazione di tali strumenti finanziari (il **"Rimborso in Natura"**). Resta inteso che la proposta in merito all'Operazione Rilevante che contempli il Rimborso in Natura potrà prevedere anche che una parte delle Obbligazioni sia rimborsata anticipatamente per cassa e, in questo caso, il rimborso avverrà in parte mediante tali strumenti finanziari e in parte per cassa secondo le proporzioni approvate dalla assemblea degli Obbligazionisti, oppure che una parte delle Obbligazioni possano essere convertite in Azioni di Compendio come meglio indicato al successivo Paragrafo 9.4. Il Rimborso in Natura avverrà mediante consegna agli Obbligazionisti di strumenti finanziari (gli **"Strumenti Finanziari in Pagamento"**) della società parte dell'Operazione Rilevante con le modalità e termini oggetto di approvazione da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti.

9.2 Ove l'Operazione Rilevante contempli il Rimborso in Natura tramite Strumenti Finanziari in Pagamento oggetto di Ammissione a Quotazione, si applicherà quanto segue:

- (i) gli Strumenti Finanziari in Pagamento saranno valutati al prezzo di IPO (il **"Prezzo di IPO"**) e, qualora tale Ammissione a Quotazione non venga successivamente perfezionata, non si potrà procedere al Rimborso in Natura;
- (ii) il Rimborso in Natura al Prezzo di IPO potrà essere richiesto dagli Obbligazionisti che risultano titolari delle Obbligazioni alla data di approvazione della Operazione Rilevante che non abbiano espresso il proprio consenso in assemblea a condizione che effettuino la richiesta di tale Rimborso in Natura entro il termine del periodo di offerta come descritto nel Prospetto di ammissione a quotazione degli strumenti finanziari oggetto del Rimborso in Natura. In nessun caso gli strumenti finanziari oggetto del Rimborso in Natura ai sensi del presente punto (ii) potranno eccedere il valore complessivo di Euro 7.999.999,99 e, pertanto, nel caso in cui fossero ricevute richieste

di Rimborso in Natura per un valore complessivo superiore a tale somma l'importo complessivo del Rimborso in Natura verrà ridotto entro tale limite e ciascun Obbligazionista avrà pertanto diritto ad una parte del Rimborso in Natura ridotta proporzionalmente.

- 9.3 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto del Rimborso in Natura spetti un numero non intero di azioni, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.
- 9.4 Gli Obbligazionisti potranno richiedere, anche in parte, di convertire in Azioni di Compendio le Obbligazioni non rimborsate in natura ai sensi del Paragrafo 9.2 nel rapporto di n. 2.000 Azioni di Compendio ogni n. 1 Obbligazione presentata per la conversione, a condizione che la richiesta di conversione sia effettuata contestualmente all'approvazione della Operazione Rilevante e che la proposta in merito all'Operazione Rilevante contempli la possibilità di tale conversione.
- 9.5 Gli Obbligazionisti potranno richiedere il Rimborso in Natura delle proprie Obbligazioni, una volta decorso un anno dalla data di Ammissione a Quotazione degli Strumenti Finanziari in Pagamento, per quattro anni dalla data di Ammissione a Quotazione degli Strumenti Finanziari e nel periodo compreso tra ciascun anniversario della data di Ammissione a Quotazione e i successivi 30 Giorni Lavorativi (ciascuno il "**Periodo di Rimborso in Natura Successivo**"). La valutazione, a tal fine, degli Strumenti Finanziari in Pagamento sarà incrementata rispetto al Prezzo di IPO del 15% annuo composto per ciascun Periodo di Rimborso in Natura Successivo.

10. **SOSPENSIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE**

- 10.1 Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso ("**Periodo di Limitazione**") e le Domanda di Conversione non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio di amministrazione convochi l'assemblea dei soci per deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, il Periodo di Limitazione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione sino alla data di pagamento dei relativi dividendi (esclusa).
- 10.2 Nell'ipotesi in cui l'assemblea dei soci non deliberi la distribuzione dei dividendi, la

sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea dei soci. Nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione convochi l'assemblea dei soci per deliberare sulla fusione o scissione dell'Emittente, la sospensione del Periodo di Conversione varrà dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si sia tenuta l'assemblea, in deroga all'articolo 2503-*bis* secondo comma del codice civile.

11. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE

11.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza, l'Emittente:

- a. effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione;
- b. effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- c. effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio da attribuire;
- d. proceda ad una fusione in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione nei casi in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione dell'Emittente sulla base del relativo rapporto di cambio, ove la data di efficacia della conversione fosse stata antecedente alla data di efficacia della fusione o scissione.

Resta inteso che in tutte le ipotesi di cui al presente Paragrafo troverà applicazione il Rapporto di Conversione Base ove la relativa operazione fosse posta in essere prima dell'eventuale perfezionamento della Operazione Rilevante e il Rapporto di Conversione Modificato dopo

il perfezionamento della Operazione Rilevante.

- 11.2 Nessuna modifica sarà apportata al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o altri strumenti finanziari siano emessi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quattro, cinque e/o otto del codice civile.
- 11.3 In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nei commi precedenti, o comunque si verifichino eventi di qualsiasi tipo che comportino fenomeni di diluizione o concentrazione del capitale, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire, secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
- 11.4 Il Rapporto di Conversione non sarà rettificato nel caso in cui l'entità dell'aggiustamento fosse inferiore all'1% del Rapporto di Conversione applicabile. Non appena il cumulo degli aggiustamenti inferiori all'1% ecceda tale limite percentuale, il Rapporto di Conversione subirà una rettifica in misura pari a tale cumulo.
- 11.5 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non verrà riconosciuto il diritto sui resti.

12. PAGAMENTI

- 12.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni ai sensi delle previsioni del Regolamento sarà soggetto alle leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento e sarà effettuato entro 3 Giorni Lavorativi da quando detto pagamento risulti dovuto. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata dall'Emittente agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.
- 12.2 Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 12.3 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, italiani o esteri, aderenti a Monte Titoli S.p.A., ed avverranno *pari passu e pro rata* fra tutti gli Obbligazionisti e con riferimento a tutte le Obbligazioni.

12.4 L'ammontare dell'eventuale pagamento degli interessi sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore

13. REGIME FISCALE

13.1 Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili agli Obbligazionisti e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente. Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

14. TERMINI DI PRESCRIZIONE

14.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

15. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

15.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare le modifiche ritenute necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali od imprecisioni nel testo del Regolamento.

15.2 Le competenze dell'assemblea degli Obbligazionisti sono disciplinate dall'articolo 2415 del codice civile, fermo restando quanto *infra* precisato con riferimento alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**").

15.3 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

15.4 Ogni obbligazione attribuisce un diritto di voto nell'assemblea degli Obbligazionisti. È consentito a ciascun Obbligazionista titolare di più Obbligazioni di esprimere il proprio voto divergente con riferimento a una parte delle obbligazioni detenute.

15.5 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese e sono assunte,

anche in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta delle obbligazioni in circolazione.

- 15.6 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. L'impugnazione è proposta innanzi a Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.
- 15.7 Il Rappresentante Comune può essere scelto al di fuori degli Obbligazionisti anche tra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento e le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune è individuato, ai sensi del Regolamento, nella persona dell'avv. dott. Michele Ventura. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del codice civile.
- 15.8 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 16.1 Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

17. VARIE

- 17.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Regolamento, ivi compresa la nomina del primo Rappresentante Comune. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano le norme di legge.
- 17.2 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate tramite Monte Titoli S.p.A. ovvero tramite pubblicazione sul sito internet www.first4progress.it e comunicazione al Rappresentante Comune.

17.3 L'Emittente potrà richiedere l'eventuale ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione o su altro mercato e, in tali casi, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, richieste dalla normativa applicabile a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 17.2.